

Identità digitale

Lezione 27 febbraio – Prof. Tardia

- Diritto fondamentale all'identità personale ed evoluzione tecnologica.
- Fondamento del diritto all'identità personale costituzionale (art. 2 Cost.) e sovranazionale nella Carta europea dei diritti e nella Convenzione Edu.
- Nozione di identità personale nel diritto vivente consolidato interno: il diritto all'identità personale “mira a garantire la fedele e completa rappresentazione della personalità individuale del soggetto nell'ambito della comunità, generale e particolare, in cui tale personalità individuale è venuta svolgendosi, estrinsecandosi e solidificandosi. Si tratta di un interesse essenziale, fondamentale e qualificante della persona e la finalità dell'art. 2 Cost. è proprio quella di tutelare la persona umana integralmente e in tutti i suoi modi di essere essenziali” (questa ne è la consolidata definizione a partire da Cass., 22 giugno 1985, n. 3769, cd. caso Veronesi); esso è inteso come “bene-valore costituito dalla proiezione sociale della personalità dell'individuo, cui si correla un interesse del soggetto ad essere rappresentato, nella vita di relazione, con la sua vera identità, e non vedere travisato il proprio patrimonio intellettuale, ideologico, etico, religioso, professionale” (Cass. 7 febbraio 1996, n. 978, in *Foro it.*, 1996, I, 1253)
- L'identità digitale come proiezione dell'identità *tout court* e manifestazione della personalità dell'individuo nella realtà virtuale.
- Profilo rimediabile: l'impatto delle nuove esigenze di protezione dell'identità digitale sull'effettività dei rimedi tradizionali (inibitori, risarcitori etc.).

Questioni interpretative:

- **Diritto all'oblio vs. diritto alla memoria.**
 - problema sollevato dalle informazioni e dati personali che, permanendo online e pubblicamente consultabili senza limiti temporali attraverso i motori di ricerca, determinano una lesione dell'identità e della riservatezza della persona.
 - *leading case*: decisione della Corte di giustizia europea relativa al diritto all'oblio (Corte di Giustizia, grande sezione, con la sentenza n. 131 del 13/05/2014, caso Google Spain). In particolare, il giudice comunitario, accogliendo la tesi per cui gli utenti della rete hanno il diritto di controllare i propri dati e chiedere ai motori di ricerca di rimuovere i risultati che li riguardano, ha riconosciuto la responsabilità del motore di ricerca (nel caso di specie Google) per il trattamento di indicizzazione dei dati personali in caso di violazione del “diritto all'oblio” (“*right to be forgotten*”) e cioè del diritto all'autodeterminazione informativa del soggetto (persona fisica o persona giuridica) o, più nello specifico, del diritto alla conservazione della propria identità digitale, in

relazione a contenuti in rete che lo riguardano. Per la Corte, infatti, è meritevole di tutela la pretesa di un soggetto a non vedere comparire tra gli elenchi dei risultati delle ricerche le pagine web che ospitano contenuti che lo riguardano qualora questi gli arrechino pregiudizio e sia trascorso un lasso di tempo dalla pubblicazione della notizia, tale da non giustificare più la permanenza nel pubblico dominio di queste informazioni.

- Secondo la Suprema Corte, il diritto all'oblio consiste nell'interesse a non vedere esposta a tempo indeterminato la propria reputazione anche quando per il trascorrere del tempo sia venuto meno l'interesse pubblico alla notizia di cronaca (Cass. 24 giugno 2016, n. 13161).

- Riconoscimento del diritto all'oblio che trova ora espressa disciplina all'art. 17 del Regolamento europeo n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali.

- Bilanciamento del diritto all'oblio con il diritto alla cronaca costituzionalmente tutelato, declinato come diritto all'informazione degli utenti del *web*: applicazione dei criteri generali di proporzionalità, necessità, pertinenza e non eccedenza dell'informazione; contestualizzazione e aggiornamento della notizia sia a tutela dell'identità personale del soggetto cui i dati pertengono che a salvaguardia del diritto degli utenti a ricevere una completa e corretta informazione (cfr. Cass. 5.4.2012, n. 5525; Trib. Milano, 5.10.2016).

- **Cass., sez. III, 5 novembre 2018, n. 28084**, ordinanza di rimessione alle Sezioni unite della questione, ritenuta di massima di particolare importanza, concernente il bilanciamento del diritto di cronaca – posto al servizio dell'interesse pubblico all'informazione – ed il c.d. diritto all'oblio – posto a tutela della riservatezza della persona – alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale dell'ordinamento interno e di quello sovranazionale.

Riferimenti dottrinali:

- In generale sull'identità personale: S. RODOTÀ, *Persona, riservatezza, identità. Prime note sistematiche sulla proiezioni dei dati personali*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1997, 583 ss.

- Sulla nozione di identità digitale: TARDIA, *L'identità digitale tra memoria e oblio*, Napoli, 2017; COCUCCHIO, *Il diritto all'identità personale e l'identità "digitale"*, in *Diritto della famiglia e delle persone*, 2016.

- Sul diritto all'oblio: PARDOLESI, *Diritto all'oblio, cronaca in libertà vigilata e memoria storica a rischio di soppressione*, in *Foro it.*, 2016, I, 2734 ss.; FINOCCHIARO, *Il diritto all'oblio nel quadro dei diritti della personalità*, in *Diritto dell'informatica*, 2014, 535 ss.

- Per un commento all'ordinanza di rimessione alle Sezioni unite del 2018: F. DI CIOMMO, *Oblio e cronaca: rimessa alle Sezioni Unite la definizione dei criteri di bilanciamento*, in *il Corr. Giur.*, 1/2019.